

Allegato e:

Documenti rilasciati dal Comune di Nissoria



Marca
da bollo
(ove occorre)

COMUNE DI NISSORIA

PROVINCIA DI ENNA

CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI

Pratica Edilizia

N. 1479

Anno 1982

CONCESSIONE

N. 169

del 22/5/1982

IL SINDACO

Vista la domanda in data 14/4/1982 inoltrata da

nat. [REDACTED]
resi [REDACTED]

diretta ad ottenere la concessione di eseguire i lavori di (1) Ricostruzione fabbricato di civile abitazione

in Nissoria Via Marasà ang. Via Roma en Rinaldi
Mapp. n. 218 del Foglio n. 47;

Visti i disegni e gli altri elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

Visto il parere del Tecnico Comunale in data 29/4/1982;

Visto il parere dell'Ufficio Sanitario in data 29/4/1982;

Visto il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso in seduta del 29/4/1982, N. 4/0;

Vista l'autorizzazione per l'inizio dei lavori n. == in data == rilasciata dall' ==

a norma dell'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante disposizioni per le costruzioni in zone sismiche;

Vista la denuncia presentata al Comando dei Vigili del Fuoco in data ==;

Vista la copia di denuncia per le opere in c. a. completa di attestazione dell'avvenuto deposito, presentata all'Ufficio del Genio Civile in data ==;

Visto il parere della Soprintendenza ai Monumenti in data ==;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D. P. R. 19 marzo 1956, n. 303;

Visto il Capo IV del Titolo II della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la Legge 6 agosto 1967, n. 765;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante norme per la edificabilità dei suoli ed ogni altra disposizione vigente in materia edilizia ed urbanistica;

(1) Costruire, notevolmente rifare, ricostruire, ampliare, sopraelevare, ristrutturare, risanare ecc., con la indicazione sommaria dell'opera e sua destinazione.

Vista l'autorizzazione regionale in ordine al R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267;

Accertato che è stato soddisfatto all'obbligo previsto dagli artt. 3 e 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel modo seguente:

a) contributo per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, mediante (1) esente ai sensi dell'art. 9 lettera "G" Legge 28/1/77 n° 10

b) contributo ragguagliato al costo della costruzione, mediante (2) esente per i motivi di cui sopra

Preso atto che il richiedente ha ~~dichiarato~~ ^{dimostrato} di essere proprietario o di avere titolo alla concessione;

RILASCIATA

a

CONCESSIONE

di (3) ricostruire il fabbricato descritto in premessa e come risulta dagli allegati elaborati progetto, composti da n. 1 tavole.

Il fabbricato stesso ~~non risulta~~ ^{non risulta} ubicato in zona assoggettata al regime previsto dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su area ceduta (4) no

I lavori dovranno avere inizio entro un anno dalla data della presente concessione ed essere portati a termine, in modo che l'opera sia abitabile ed agibile, entro cinque anni dalla stessa data.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità delle norme contenute nelle Leggi vigenti in materia e nei Regolamenti Edilizio, di Igiene e di Polizia Urbana, in conformità del progetto allegato e secondo le migliori regole dell'arte muraria, nonché sotto l'osservanza delle seguenti:

(1) Indicare gli estremi del pagamento e del relativo importo, oppure, dell'atto di convenzione per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione, oppure, del diritto all'esenzione.
(2) Indicare l'importo, le modalità e garanzie, a' termini dell'art. 11 della legge n. 10/1977, oppure, gli estremi del diritto all'esenzione.
(3) Costruire, ricostruire, ampliare, risanare, ristrutturare, sopraelevare, ecc.
(4) In proprietà, oppure, con diritto di superficie (art. 32 D. P. R. 29 settembre 1973, n. 601).

Firma: Da: CAMPIONE DANIELI E C. S.p.A. N. CA 3 Serial#: 6bfc29595e108899c4bba3a31ca5136de



CONDIZIONI GENERALI

1. — Il rilascio della concessione non vincola il Comune nei confronti del richiedente in ordine a quei lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare le condizioni igieniche, di viabilità e dei servizi ecc., delle strade e piazze del territorio comunale ed in conseguenza dei quali il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennità salvo quanto possa esser disposto da leggi e regolamenti.

2. — La concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni di progetto siano perfettamente eseguiti in scala e che le quote corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessun effetto.

3. — Il concessionario, il direttore e l'assuntore dei lavori sono in solido responsabili della osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia e delle prescrizioni di cui alla presente concessione come pure per tutto quanto riguarda la buona condotta dei lavori, prevenzioni infortuni, danni a cose e a terzi ecc.

4. — Indipendentemente dalla dichiarazione di esecuzione o non di opere in cemento armato il concessionario, il progettista, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori si impegnano in solido, col ritiro della concessione, alla piena osservanza di tutte le norme per la accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica contenute nelle disposizioni di legge, e il rilascio della presente concessione non esonerà dall'obbligo di denunciare le opere in cemento armato e di mantenere nel cantiere dei lavori fino alla loro ultimazione, accuratamente conservati, i calcoli statici ed i disegni dettagliati in inchiostro delle parti in costruzione, datati bollati e firmati dal progettista e controfirmati, con l'attestazione di avvenuto deposito della copia di questi all'Ufficio del Genio civile da parte dell'impresa costruttrice.

5. — Per l'installazione di un nuovo impianto termico o per la modifica di un impianto esistente, il committente deve depositare presso l'Ufficio Tecnico comunale, che rilascia attestazione del deposito, il progetto dell'impianto, corredato da una relazione tecnica, compreso, ove previsto, quello dell'impianto centralizzato di produzione di acqua calda. Se si tratta di impianti nuovi, la relazione deve, in ogni caso, essere corredata dal calcolo di previsione del consumo energetico; se si tratta, invece, di modifica di impianti esistenti, tale calcolo deve essere presentato solo nei casi indicati nel regolamento di esecuzione della legge 20 aprile 1976, n. 373.

6. — La concessione viene rilasciata sotto la condizione che prima dell'inizio dei lavori vengano richiesti all'Ufficio tecnico comunale gli allineamenti ed i livelli ai quali devono essere subordinati i lavori stessi. È fatto obbligo di denunciare per iscritto all'Ufficio Tecnico comunale l'inizio e l'avvenuta ultimazione di tutti i lavori di cui alla presente concessione e richiederne tempestivamente la visita al rustico.

7. — Al concessionario è fatto obbligo di riparare tutti i danni alle strade comunali e loro adiacenze e pertinenze derivanti dalle opere da effettuare come pure richiedere permessi per accessi provvisori.

Nel caso si dovesse superare la cunetta stradale o comunque influire sul regolare deflusso delle acque, dovranno essere prese, prima dell'inizio dei lavori, tutte quelle precauzioni ed eseguite quelle opere (spallette canalizzazione ecc.) per assicurare il libero deflusso. Per opere del genere definitive dovrà essere presentata domanda a parte.

8. — Per la costruzione di condotti di scarico nella fognatura stradale si dovrà avanzare apposita domanda particolareggiata indicando le dimensioni, profondità ed eventuale percorrenza su suolo comunale col pagamento dei relativi diritti ed un deposito a garanzia del ripristino definitivo quando l'Amministrazione non si riserbi il diritto di procedere al ripristino per proprio conto a spese dell'interessato, incamerando il deposito fino alla concorrenza della spesa effettiva.

Per i muri di cinta e accessi stradali dovrà essere presentato con la domanda un disegno sufficientemente chiaro con le indicazioni e le dimensioni degli accessi e previo pagamento dei relativi diritti.

9. — I ponti di servizio non dovranno mai oltrepassare la larghezza del marciapiede ed avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali; dovranno essere predisposte le segnalazioni regolamentari, sia diurne che notturne e quanto altro occorra onde impedire il verificarsi di incidenti. Il luogo destinato all'opera deve essere recintato con assito lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici.

10. — Quando si rende necessaria l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche non può essere posto mano ai lavori prima che l'occupazione sia stata autorizzata ed effettuato il pagamento della relativa tassa e diritto al Comune.

11. — È fatto obbligo di chiedere per iscritto la visita di verifica per ottenere il certificato di abitabilità non appena la costruzione sarà stata ultimata in ogni sua parte, comprese le rifiniture esterne. Per i fabbricati costruiti in cemento armato l'abitabilità non potrà rilasciarsi se non dopo la presentazione dell'attestazione di deposito del certificato di collaudo rilasciata dall'Ufficio del Genio civile ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

12. — La concessione si intende rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

13. — La presente concessione dovrà essere tenuta presso l'incaricato dell'esecuzione del lavoro per tutta la durata del lavoro stesso e dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale dipendente dell'Ufficio tecnico comunale e degli agenti di Polizia municipale. All'esterno del cantiere dovrà essere esposto un cartello ben leggibile, contenente le indicazioni relative al lavoro da eseguire, il nome del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori e dell'assistente, della impresa costruttrice e della sua sede nonché gli estremi della presente concessione, la destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite.

14. — Con la presente concessione l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di passaggio dai resedi e di attacco al fabbricato con reti di illuminazione e acquedotto.

15. — I lavori devono essere iniziati nel termine assegnato, trascorso infruttuosamente il quale, la concessione si intenderà decaduta e non potrà essere nuovamente rilasciata se non in seguito ad altra domanda da presentarsi nei termini indicati dal programma pluriennale di attuazione o, comunque, ove ricorrano le condizioni per il rilascio stesso, a norma di quanto previsto dall'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso, la nuova concessione riflette la parte non ultimata.

16. — Il rilascio della presente concessione non esime il concessionario dal richiedere, se necessario, l'approvazione del progetto anche da altri Enti, organi od Uffici prima di iniziare i lavori di costruzione.

17. — Il concessionario dovrà notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (acqua, telefono, energia elettrica ecc.) ai fini degli allacciamenti, anche provvisori, riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

almeno 10 giorni prima l'inizio dei lavori, depositare presso l'Ufficio Tecnico Comunale: le dichiarazioni del Direttore dei lavori e del Costruttore con le quali essi accettano lo incarico; la comunicazione della data d'inizio dei lavori, onde procedere alla determinazione dei punti fissi di linea e di livello, nonché delle fognature. comunicare al Comune: quando i lavori sono giunti al primo piano;

quando i lavori sono giunti a copertura; quando i lavori sono ultimati al rustico; quando i lavori sono ultimati completamente. Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il Certificato di Collaudo del Comando dei Vigili del Fuoco e l'attestazione di deposito del Certificato di Collaudo rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile a sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 per le opere in cemento armato.

CONDIZIONI SPECIALI

La Ditta è tenuta a rispettare le prescrizioni contenute nei disegni di progetto, è tenuta altresì prima dell'inizio dei lavori a munirsi del Nulla-Osta da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Enna ai sensi della Legge 2/2/74, n°64, ed ove richieste ad adempiere all'obbligazione prevista dal 4° comma dell'art.36 L.R. 27/12/78 n° 71.

Multiple horizontal lines for additional conditions or notes.

Qui accluso si restituisce un esemplare di ciascuno dei disegni presentati.

Alleganti n. _____, li _____ 19____ (Bollo) IL SINDACO

Il sottoscritto dichiara di accettare le presente concessione e di obbligarsi alla osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui è subordinata.

Li 16 giugno 1982 [Redacted] ARI0




MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE DI PALERMO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

Prot. N. 2759 Sez. 3^a

Enna, -9 GIU. 1982

All. 1 copia progetto.



ALLA DITTA _____

Via Marasà n°2

NISSORIA

e p. c.

AL Sig. SINDACO DEL COMUNE DI

NISSORIA

OGGETTO : Comune di Nissoria - Legge 2-2-1974 n. 64

Progetto ~~per la demolizione e ricostruzione del fabbricato sito in via Marasà, 2 danneggiato dal terremoto del 1967 e seguenti.~~

~~Variante al N.O. 824 del 18/5/74~~

Ditta Mingari Domenico

L'INGEGNERE CAPO

Vista l'istanza in data 16/3/82 pervenuta in data 19/4/82

ed assunta al protocollo n. 2759 con la quale il Sig. _____

chiede il rilascio del Nulla Osta per l'esecuzione dei lavori di

cui all'oggetto

~~da realizzare nel comune di~~ _____ in Via _____

ESAMINATO il relativo progetto a firma del _____

e calcoli statistici del lo stesso

ESEGUITI gli opportuni accertamenti sopralluogo _____

VISTA la legge 2-2-1974 n. 64.

NULLA OSTA

per la realizzazione delle opere sopradescritte.

Il presente Nulla Osta viene rilasciato esclusivamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 della legge 2-2-1974 n. 64 ed è condizionato:

- 1 - alla scrupolosa osservanza di tutte le norme tecniche di esecuzione dei lavori anche se non espressamente previste nel progetto sopracitato;

- 2 - al rilascio da parte del Comune di Nissoria della concessione alla costruzione ai sensi delle vigenti Leggi;
- 3 - alla denuncia a quest'Ufficio, da parte del costruttore, delle opere in conglomerato cementizio armato ai sensi dell'art. 4 della Legge 5-11-1971 n. 1086;
- 4 - a rendere salvi i diritti dei terzi;
- 5 - al pagamento del contributo o delle marche a favore della Cassa Nazionale di Previdenza per Geometri od Ingegneri ed Architetti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- 6 - alla comunicazione a quest'Ufficio, prima dell'inizio dei lavori, dei nominativi e residenza del costruttore e del Direttore dei lavori;
- 7 - all'obbligo da parte del Direttore dei lavori di eseguire, prima dell'inizio dei lavori, opportuni saggi e studi sulla natura del terreno, confrontando i relativi risultati con l'eventuale relazione geomorfologica presentata a quest'Ufficio, in base alle risultanze dei quali dovrà egli stabilire, sotto la propria responsabilità, se il tipo di fondazione esistente o progettata sia idoneo a sopportare il carico delle strutture soprastanti;
- 8 - obbligo da parte del Direttore dei lavori, in caso di sopraelevazione, di verificare se tutte le strutture esistenti siano idonee alla progettata sopraelevazione, restando inteso che l'esame e la approvazione del progetto da parte di quest'Ufficio non solleva il Direttore dei lavori dagli obblighi anzidetti e da ogni qualsiasi responsabilità derivante da errato dimensionamento delle strutture o da cattiva esecuzione delle stesse;
- 9 - all'osservanza, infine, delle ~~sottoelencate~~ prescrizioni tecniche:
contenute nel precedente N.O. n°824 del 18/4/74.

Il presente Nulla Osta dovrà essere tenuto in cantiere, unitamente alla Concessione rilasciata dal Comune, per essere esibita a richiesta degli Organi di Vigilanza di cui all'art. 29 della Legge 2 - 2 - 1974 n. 64.

L'INGEGNERE CAPO

(E. Cappuccio)



A/A



PROGETTO di ricostruzione della casa di civile abitazione sita in Missoria via Marasa n. 2.

COMMITTENTE :



DATA: 16 MAR. 1982


DISEGNI - SCALA 1:100

STATO ATTUALE



PROGETTISTA

Lamantia



Via Rinaldi 40

Via Rinaldi 51/51

Planimetria Scala 1:1000

Via Marasa

56/56
57/57
58/58

DITTA:



PROGETTO DI UNA CASA DI CIVILE ABITAZIONE
DA REALIZZARSI IN NISSORIA VIA MARASA n.2 ANGOLO
VIA ROMA E VIA RINALDI.

VARIANTE AL PROGETTO APPROVATO CON NULLA
OSTA n. 824 DEL 10-5-1974 E PARERE FAVOREVOLE
COMM. EDILIZIA IN DATA 20-5-1974...

SCALA

1:100

DATA


16 MAR. 1982

PROGETTISTA

INGEGNERE
DOTT. ING.
LAMANTIA
GIOVANNI
N. 138
[Signature]


Esaminato dalla Commissione edilizia nella seduta del 29/4/1982, SI
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONE che l'aggetto dei balconi di
via marasa venga realizzato non superiore a cm. 20.-






PIANTA PIANO TERRA






PIANTA PRIMO PIANO



PIANTA PIANO MANSARDATO






PROSPETTO VIA MARASA






PROSPETTO VIA ROMA






PROSPETTO VIA RINALDI





SEZIONE A-A





SEZIONE B-B



Allegato f:
Certificazione notarile

